



34121 Trieste  
tel. 040/6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO STRADE

CODICE OPERA 07017

PEDONALIZZAZIONE  
DI PIAZZA PONTEROSSO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTATO

dott. ing. Silvia Fonzari	
dott. ing. Luca Folin	
dott. arch. Anna Monaco	

REDATTO e DISEGNATO

geom. Luca de Reya Castelletto	
--------------------------------	--

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Enrico Cortese	
---------------------------	--

SCHEMA DI CONTRATTO

TAVOLA

H

SCALA

----

DATA

aprile 2014

Trieste

## COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321

Area Servizi di Amministrazione

Rep. n./Racc. n.

Prot. n.

### Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

**OGGETTO: Codice opera 07017 - Lavori di "Pedonalizzazione di Piazza Ponterosso".**

IMPRESA:

CUP: – CIG:

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in una sala del Comune di Trieste.

Avanti a me, dott.ssa \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Trieste, rogante, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certa:

1. ----- Direttore del Servizio Appalto, Contratti e Affari Generali, domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del **Comune di Trieste** ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
2. sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene e stipula in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ in seguito più brevemente detta anche "Impresa appaltatrice" o "appaltatore", con sede a \_\_\_\_\_ ed è domiciliato per la sua carica presso la menzionata sede della società stessa.

Essi comparenti, rinunciando d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente:

## CONTRATTO D'APPALTO

per la migliore intelligenza del quale premettono quanto segue.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Pedonalizzazione di piazza Ponterosso - codice opera 07017" elaborato dal Comune di Trieste.

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 1.263.000,00 di cui Euro 33.000,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso<sup>1</sup>, al netto dell'I.V.A. ai sensi di legge;

<sup>1</sup>

sono quelli che risultano dal PdSC o dal DUVRI, o comunque stimati anche in assenza di PdSC.

che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stata indetta la gara d'appalto esperita mediante \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ <sup>2</sup>del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa \_\_\_\_\_

[eventualmente: ATI composta da \_\_\_\_\_ (Mandataria)/\_\_\_\_\_.

(mandante)/\_\_\_\_\_ (mandante) con il ribasso del \_\_\_\_\_% sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro \_\_\_\_\_, di cui Euro \_\_\_\_\_ per costi generali per la sicurezza indicati dall'Impresa <sup>3</sup>+ Euro \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante + I.V.A. in misura di legge<sup>4</sup>;

che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti dell'Impresa \_\_\_\_\_ (eventualmente:ATI

(mandataria)/\_\_\_\_\_ (mandante)/\_\_\_\_\_ (mandante)] ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;

che con nota prot. n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'art. 11, comma 10, e 79, comma 5, del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'Impresa (eventualmente: ATI] aggiudicataria;

che in ottemperanza all'art. 10 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 55, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.G.R. N. 0165/Pres. dd. 05.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale dd. \_\_\_\_\_, conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

tutto ciò premesso e considerato, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

2

artt. 3 comma 37 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura aperta

artt. 3 comma 38 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura ristretta

artt. 3 comma 40 e 56 e 57 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e senza previa pubblicazione di un bando di gara

artt.3 comma 39 e 58 D.Lgs 12.4.2008 n. 163 in caso di dialogo competitivo

artt. Comma 13 e 59 in caso di accordo quadro

<sup>3</sup> sono quelli che l'impresa deve indicare nella sua offerta ai sensi dell'art.86 del D.Lgs 163/2006 e dall'art.26 comma 6 del D.Lgs 81/2008.

<sup>4</sup> detto XX il prezzo offerto, i costi generali di sicurezza indicati dall'impresa e ZZ gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, l'importo contrattuale sarà (XX+ZZ) + IVA ai sensi dei legge.

**ART. 1) - Premesse**

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2) - Oggetto del contratto**

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'impresa \_\_\_\_\_ che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di **“Pedonalizzazione di Piazza Ponterosso” - codice opera 07017**, sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante:

**offerta a prezzi unitari e quindi tramite il completamento della "Lista delle categorie dei lavori".**

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

**ART. 3) - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- la “Lista delle categorie dei lavori” compilata dall'Impresa in sede di gara
- il Capitolato Speciale d'Appalto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come da elenco allegato sub "L", i quali sottoscritti dalle parti, vengono conservati in atti.

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

1. D.Lgs. n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;
2. D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
3. D.P.R. n. 554/1999 - Regolamento di attuazione della L. n. 109/1994 – Legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni;
4. D.M. n. 145/2000 - Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 109/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
5. D.Lgs. n. 81/2008 - Testo unico in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;

6. L. n. 106/2011 – conversione con modificazioni del D.L. n. 70/2011, concernente il Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, nelle parti applicabili;
7. Disciplina organica regionale dei lavori pubblici di cui alla L.R. n. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni; Regolamento di attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. e Capitolato generale d'appalto di cui al D.P.G.R. 0166/Pres., entrambi dd. 05.06.2003, per le parti applicabili;
8. Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori e manutenzione delle aree verdi del Comune di Trieste approvato con deliberazione giunta n. 234/2007;
9. Ogni altra disposizione statale e regionale vigente in materia.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresì, estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto in tema di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara per la parte di lavoro "a misura", i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera.

#### **ART. 4) - Interpretazione**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (art. 1362 e seguenti).

Negli appalti "a corpo", ovvero nella parte "a corpo" degli appalti in parte "a corpo" e in parte "a misura", qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

#### **ART. 5) - Corrispettivo del contratto**

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata sub "A" al presente atto, in complessivi Euro \_\_\_\_\_, al netto del ribasso offerto del \_\_\_\_\_, più Euro \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso e, quindi, per totali Euro \_\_\_\_\_, più IVA in misura di legge.

#### **ART. 6) – Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 119 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori previsti, rispettivamente, "a misura" ed eventualmente "in economia" negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità.

Per la parte di lavoro prevista "a corpo" negli atti progettuali e nella "Lista delle categorie dei lavori" per offerta, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista delle categorie per offerta", ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Per i lavori previsti, rispettivamente, a misura e, se del caso, in economia negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari".

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro "a corpo", sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi di legge e che siano inequivocabilmente estranei ai lavori a corpo già previsti.

#### **ART. 7) – Termini dei pagamenti**

Ai sensi dell'art. 26-ter dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare), in deroga ai vigenti regolamenti è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Trovano applicazione gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

A fronte dell'erogazione dell'importo del 10%, l'appaltatore è tenuto alla costituzione di una fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente svincolato ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

I pagamenti successivi all'anticipazione del 10%, ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. n. 207/2010, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,

aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) e detratti dell'importo anticipato secondo le modalità stabilite dalla Legge, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a **150.000,00 Euro (centocinquantamila/00 Euro)**.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I termini per i pagamenti sono indicati all'art. 143 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è esclusa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del medesimo articolo.

Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell'opera e l'erogazione alla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M. n. 145/2000, si precisa che:

- a) i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario acceso presso \_\_\_\_\_;
- b) le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, in relazione al presente appalto, sono \_\_\_\_\_.

L'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti, se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 7 bis - Pagamenti a saldo**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del 1° comma.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 17, 2° c., nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 150 del Regolamento, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **ART. 8) – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti, dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Eventuali modifiche comunicate dall'appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 9) – Subappalto**

L'appaltatore, con la nota dd. \_\_\_\_\_, presentata a corredo dell'offerta, ha dichiarato che le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo sono le seguenti: \_\_\_\_\_.

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 37, comma 11, dello stesso decreto e successive modifiche ed integrazioni.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l'"Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali".

L'Amministrazione stabilisce che l'impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo esigenze particolari accertate in corso d'opera, nel qual caso, potrà essere disposta la liquidazione diretta al subappaltatore.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto, anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che

dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'appaltatore.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 10) – Deposito cauzionale definitivo**

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, viene definito in ragione di Euro \_\_\_\_\_ pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA e al lordo degli oneri per la sicurezza.

La cauzione è ridotta del 50% (cinquantapercento) \_\_\_\_\_ in quanto l'appaltatore è in possesso del certificato del sistema di qualità n. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera.

#### **ART. 11) – Garanzie assicurative**

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore ha prodotto la polizza \_\_\_\_\_ quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00), nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile e per i danni causati a terzi per un massimale di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

#### **ART. 12) – Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010, il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 300 naturali** e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

La consegna dei lavori andrà effettuata ai sensi degli articoli 153 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 20% (ventipercento) per andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare all'Amministrazione la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, completo della stampa del Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) riferito allo specifico appalto individuato con il numero di repertorio del contratto e la relativa data, e contenente il titolo, per esteso, del progetto con l'indicazione del relativo codice opera. L'appaltatore trasmette, altresì, copia della nomina del

medico competente e, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

**ART. 13) – Termini per il certificato di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'Amministrazione richiede la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

**ART. 14) - (Eventuale) Consegna anticipata**

Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente, quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguirà la disposizione di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e all'art. 145 del D.P.G.R. n. 0165/Pres. dd. 05.06.2003.

In tale ipotesi il Responsabile Unico del Procedimento redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

**ART. 15) - Penale per i ritardi**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale degli stessi, è applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale e consecutivo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione anche nei seguenti casi:

- nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
- nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- nel mancato rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate dalla Stazione appaltante;
- nella mancata presentazione della documentazione finale inerente la generale agibilità della stessa.

Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale pena la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 145, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 le penali di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo sono applicate in sede di conto finale.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

#### **Art. 16) – (Eventuale) Premio di accelerazione**

Non trova applicazione l'art. 145, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Art. 17) – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso decreto.

#### **Art. 18) – Provvedimenti in caso di fallimento**

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 19) – Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e 153, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, nonché nelle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima, in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla Stazione Appaltante;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- j) frode nell'esecuzione dei lavori.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

#### **ART. 20) – Recesso dal contratto**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.

Analoga facoltà è riconosciuta all'appaltatore soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 153, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 207/2010.

#### **ART. 21) – Sospensione, ripresa dei lavori e proroga del termine di ultimazione**

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione degli stessi, si applicano gli artt. 24, 25 e 26 del D.M. n. 145/2000; gli artt. 22, 23 e 24 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003; l'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 82 del D.P.G.R. n. 0165/Pres. dd. 05.06.2003.

In caso di sospensione illegittima si fa rinvio alle disposizioni di cui

all'art. 160 del D.P.R. n. 207/2010 e all'art. 23 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell'art. 12, comma 3, del presente atto.

È altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 27 della L.R. n. 14/2002, dagli artt. 29 e 30 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003, dagli artt. 38, comma 8, 83 e 84 del D.P.G.R. n. 0165/Pres. dd. 05.06.2003 e dall'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **ART. 22) – Controversie**

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte IV – artt. 239 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 34 del D.M. n. 145/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le modalità procedurali da seguire nel tentativo di componimento bonario saranno quelle di cui all'art. 35 della L.R. n. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

#### **ART. 23) – Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente.**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 32 della L.R. n. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni,

l'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile della Provincia di Trieste, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante, per le prestazioni oggetto del contratto, è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 7 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni ed, inoltre, secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 55 dd. 03.07.2008 recante l' "Atto di intesa per la sicurezza negli appalti di lavori e manutenzione delle aree verdi del Comune di Trieste".

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da un Ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'Appaltatore, essendo società cooperativa, si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

#### **ART. 24) – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

*Oneri e obblighi generali:*

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
- b) la custodia, la conservazione e ogni responsabilità sulle opere realizzate, sui materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione, che deve tradursi in un idoneo verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti.

*Oneri e obblighi organizzativi:*

- a) il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori, sino all'emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);
- b) la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo Windows e idonei applicativi (Office) e materiale di cancelleria);
- c) la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione), tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.

*Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione e il mantenimento del cantiere:*

- a) l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie d'accesso, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
- b) la manutenzione quotidiana e il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) e il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato,

agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;

- c) il mantenimento in buono stato di servizio di tutti gli attrezzi e dei mezzi d'opera, delle strade e dei ponti di servizio esistenti, che occorranza per i lavori;
- d) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
- e) il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo (in difetto, sarà comminata un'apposita penale in misura da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni infrazione accertata);
- f) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant'altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e il mantenimento di tutte le opere provvisorie necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
- g) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- h) la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 (ventiquattro) ore giornaliere; la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 (cinquantuno/65) ad Euro 516,46 (cinquecentosedici/46).

*Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti:*

- a) la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
- b) l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
- c) la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla Stazione appaltante;
- d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei

punti di impiego, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Ente appaltante e per i quali compete, a termini di contratto, all'appaltatore l'assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall'appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dell'appaltatore stesso;

- e) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;
- f) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al cantiere medesimo.

*Oneri e obblighi a conclusione dei lavori:*

- a) la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso d'ampliamenti di edifici, anche dei locali già esistenti se insudiciati nell'esecuzione delle opere nuove al termine dei lavori. La stazione appaltante non prenderà in consegna l'immobile in mancanza della suddetta pulizia;
- b) il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori;
- c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sarà liquidato in base al solo costo del materiale;
- d) la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere l'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori.
- e) La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza imputabili all'appaltatore, comporterà la comminazione della penale in misura pari allo 0,5 (zerovirgolacinqueper mille) per mille dell'importo dell'appalto.<sup>1</sup>

*Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:*

- a) l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori

<sup>1</sup> La entità della penale deve essere valutata di volta in volta in relazione alla tipologia di intervento e tenuto conto dell'entità delle altre penali previste.

- di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- b) la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - c) il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, del Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), certificazioni relative alla sicurezza dell'immobile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti necessari alla formazione e mantenimento del cantiere, all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
  - d) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Enti pubblici, privati, ANAS, Aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti Enti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;
  - e) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali.

*Oneri e obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti*

- a) la produzione, alla Direzione Lavori ed eventualmente all'Organo di collaudo, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei e agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data e l'ora delle riprese;
- b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e l'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinati dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o

comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità;

- c) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;
- d) la previa sottoposizione alla Direzione Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento delle campionature e delle specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell'appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal Direttore dei lavori d'intesa con il Responsabile Unico del Procedimento.

#### **ART. 25) – Disciplina e buon ordine del cantiere**

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o comunque non graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la Direzione del cantiere, la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

Il Responsabile Unico del Procedimento, attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il Responsabile Unico del Procedimento ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto, salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

#### **ART. 26) – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamati l'art. 8 del D.M. n. 145/2000 e l'art. 10 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e del comma 4, dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003 sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di

regolare esecuzione).

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

**ART. 27) – Domicilio dell'appaltatore**

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. n. 145/2000 e all'art. 2 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a -----.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

**ART. 28) – Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto**

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, di cui al D.P.R. 05.06.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109, di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni; il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 – Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; il D.L. 13.05.2011, n. 70 come convertito con modificazioni dalla L. 106/2011 per le parti applicabili; la Disciplina organica dei lavori pubblici di cui alla L.R. 31.05.2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni; il Regolamento di attuazione della legge medesima di cui al D.P.G.R. n. 0165/Pres. dd. 05.06.2003 e il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003 per le parti applicabili; l'Atto di intesa per la sicurezza negli appalti di lavori e manutenzione delle aree verdi del Comune di Trieste approvato con deliberazione giunta n. 234 dd. 28.06.2007 e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.

Il presente atto, essendo soggetto all'I.V.A., viene registrato con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto ha \_\_\_\_\_ allegati ed è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle parti la lettura degli inserti, il cui contenuto esse dichiarano di conoscere ed accettare, essendo conforme alla loro volontà e con me ultimo lo sottoscrivono qui in calce ed a margine dei precedenti fogli.

Esso consta di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, per diciassette pagine intere e fin qui della presente.